

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

SOMMARIO

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Oggetto del regolamento
CAPO II	COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI
Art. 2	Costituzione delle Commissioni Consiliari
CAPO III	COMPETENZE E POTERI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Art. 3	Compiti delle Commissioni Consiliari speciali
Art. 4	Compiti delle Commissioni Consiliari di indagine
Art. 5	Conferenza dei Presidenti delle Commissioni
Art. 6	Audizioni
CAPOIV	FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Art. 7	Presidenza delle Commissioni Consiliari
Art. 8	Funzioni di segreteria delle Commissioni consiliari
Art. 9	Modalità di svolgimento delle sedute delle Commissioni
Art. 10	Sostituzione dei componenti delle Commissioni consiliari
CAPO V	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 11	Leggi e atti regolamentari
Art. 12	Pubblicità del regolamento
Art. 13	Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari quali organi interni del Consiglio Comunale e viene emanato in applicazione dell'art. 28 e dell'art. 28 bis dello Statuto Comunale e costituisce uno stralcio del più generale regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Ai fini del presente Regolamento le Commissioni consiliari si distinguono in:

- * Commissioni Consiliari speciali;
- * Commissioni Consiliari di indagine.

CAPO II
COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

Art. 2
Costituzione delle Commissioni Consiliari

1. La costituzione delle Commissioni Consiliari speciali avviene all'inizio di ogni consiliatura, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale. La costituzione delle Commissioni di indagine, se necessaria, può essere disposta dal Consiglio Comunale in qualsiasi momento.

2. Il Consiglio nomina a maggioranza assoluta dei propri membri i componenti delle commissioni per l'esame delle materie relative a questioni di carattere particolare o generale che interessino l'attività amministrativa del Comune.

3. Le Commissioni Consiliari speciali sono le seguenti:

a) COMMISSIONE 1 - AFFARI GENERALI, CONTROLLO E GARANZIA.

Tale Commissione tratta le seguenti materie: gestione delle risorse e organizzazione dell'Ente, governance delle partecipate e relazioni con Unione Val d'Enza, scadenze di organismi previsti dallo Statuto, decadenza dei consiglieri, nomine di competenza del Consiglio, utilizzo delle strutture comunali per l'attività dei gruppi consiliari, valutazione sul funzionamento degli istituti di partecipazione, regolarità delle interrogazioni, relazioni sul bilancio di previsione e consuntivo del Revisore dei Conti e ogni altra fattispecie riguardante le prerogative istituzionali dei consiglieri.

La Presidenza di questa Commissione viene affidata alla minoranza consiliare.

b) COMMISSIONE 2 – AMBIENTE, TERRITORIO, SICUREZZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Tale Commissione tratta le seguenti materie: sicurezza, cultura della legalità, commercio, attività agricole, cura dei luoghi e degli spazi pubblici, rigenerazione urbana, pianificazione urbanistica, del paesaggio e dello sviluppo sostenibile, qualità ambientale, attività produttive e competitività, promozione del territorio.

c) COMMISSIONE 3 – SERVIZI SOCIALI, CULTURA, SCUOLA, SPORT, TEMPO LIBERO E GIOVANI.

Tale Commissione tratta le seguenti materie: agio e socialità, Welfare di comunità, sostegno alle fragilità, vivibilità ed accoglienza, volontariato e progettazione partecipata, accessibilità e disabilità, pace, diritti costituzionali e parità di genere, politiche europee e accesso alle

opportunità, educazione, conoscenza e formazione, creatività giovanile, sport, valorizzazione dell'identità collettiva, dei luoghi, dei beni storici e dei saperi.

3. Le Commissioni sono composte da:

- un componente espresso da ogni gruppo consiliare composto da meno di quattro consiglieri fino ad un massimo di due;
- due componenti espressi da ogni gruppo consiliare composto da 4 consiglieri;
- tre componenti espressi da ogni gruppo consiliare composto da 5 consiglieri e oltre;

4. Gli assessori sono invitati a partecipare ai lavori delle Commissioni in modo stabile, non avendo però diritto di voto.

5. Qualora si ravvisi la necessità di istituire Commissioni di indagine, la composizione viene definita nell'atto di nomina del Consiglio Comunale che definisce i tempi dei lavori, le prerogative della Commissione e la sua finalità.

6. Tutte le commissioni consiliari hanno funzione consultiva e sono composte da soli consiglieri.

CAPO III COMPETENZE E POTERI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 3 Compiti delle Commissioni Consiliari speciali

1. Le Commissioni consiliari speciali concorrono, essendo parte del Consiglio Comunale, a svolgere compiti di indirizzo e di controllo politico – amministrativo e corrispondono alle aree di intervento indicate al precedente articolo 3 comma 3.

2. E' di competenza delle Commissioni l'iniziativa di proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 4 Compiti delle Commissioni Consiliari di indagine

1. Per lo studio di problemi straordinari complessi che riguardano l'attività dell'amministrazione o degli enti partecipati, il Consiglio Comunale può costituire con apposito atto Commissioni consiliari temporanee consultive di indagine.

2, In relazione alla complessità dei problemi, queste commissioni potranno essere assistite da funzionari comunali e da esperti esterni senza diritto di voto, che saranno individuati in sede di costituzione della Commissione o nel proseguo della sua attività.

3. Al termine dei lavori la commissione predispone apposita relazione sull'attività svolta da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

Art. 5

Conferenza dei Presidenti delle Commissioni

1. Per il coordinamento generale e l'aggiornamento dei lavori di tutte le Commissioni Consiliari, il Sindaco può promuovere conferenze periodiche con i Presidenti delle singole Commissioni. Tali conferenze saranno presiedute dal Sindaco.
2. Per l'esame di problemi riguardanti materie e settori di competenza affine o concorrente a due o più commissioni, il Sindaco, previo parere della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni, ha facoltà di disporre che due o più commissioni si riuniscano congiuntamente.
3. Le riunioni congiunte di cui al comma 2 sono presiedute da un Consiglio di Presidenza formato dai presidenti delle commissioni riunite.

Art. 6

Audizioni

1. Tutte le commissioni hanno facoltà di procedere all'audizione di:
 - Consiglieri Comunali ed assessori;
 - Sindaco;
 - Segretario Comunale e dei responsabili di settore del Comune,;
 - Direttore e Funzionari dell'Azienda speciale Cavriago Servizi;
 - Direttore e Funzionari del Centro Studi La Cremeria
 - Segretario e Funzionari dell'Unione Val d'Enza e dell'ASP Carlo Sartori;
 - Rappresentanti di altri organismi partecipati dal Comune;
 - Revisore dei conti.
2. Delle audizioni si redige una relazione che verrà allegata al verbale della Commissione.

CAPO IV

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7

Presidenza delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari, alla prima adunanza, provvedono all'elezione al loro interno di un Presidente e di un Vice-presidente. La prima adunanza delle Commissioni è presieduta dal consigliere più anziano d'età.
2. Alle elezioni del Presidente e del Vice-presidente si procede con voto palese a maggioranza durante la prima seduta della Commissione.
3. La presidenza Commissione 1 - AFFARI GENERALI, CONTROLLO E GARANZIA è attribuita di diritto ad un Consigliere appartenente ai gruppi consiliari di minoranza all'interno della commissione.
4. Il Sindaco e gli assessori, pur partecipando ai lavori delle Commissioni, non possono presiedere alcuna commissione.

5. I Presidenti delle Commissioni hanno il compito di:

- convocare la Commissione e presiederla;
- predisporre l'o.d.g.;
- coordinare i lavori della Commissione;
- far pervenire ai componenti della Commissione tutta la documentazione necessaria all'approfondimento degli argomenti oggetto di esame.

6. In assenza o impedimento temporaneo del Presidente, competenze, funzioni e poteri ad esso attribuiti dal presente regolamento saranno esercitate dal Vice-presidente.

Art. 8

Funzioni di segreteria delle Commissioni consiliari

1. Le funzioni di Segretario delle Commissioni consiliari sono svolte da un membro della Commissione designato dal Presidente della Commissione stessa.

2. I compiti del segretario delle Commissioni sono:

- assicurare l'invio dei documenti necessari all'approfondimento degli argomenti oggetto di discussione;
- redigere i verbali delle sedute ed inviarli a tutti i componenti della Commissione, al Sindaco e agli assessori, ai capigruppo e al Segretario Comunale.

3. I verbali sono approvati nella seduta successiva in analogia con quanto previsto dal vigente regolamento per i verbali delle sedute del Consiglio Comunale.

4. Le Commissioni possono essere convocate in qualsiasi momento per iniziativa:

- del Presidente;
- a richiesta di almeno 2 suoi componenti;
- su richiesta del Sindaco.

4. La Convocazione delle Commissioni deve essere trasmessa ai membri della Commissione, agli assessori e al Sindaco almeno 3 giorni prima della seduta. Nei casi in cui si rilevino obiettive ragioni di urgenza, la convocazione può essere trasmessa agli stessi soggetti almeno 24 ore prima.

Art. 9

Modalità di svolgimento delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche.

2. Le Commissioni si riuniscono in seduta segreta su disposizione del Presidente quando si occupano dell'apprezzamento delle capacità, della moralità, della correttezza delle persone, quando vengono trattati argomenti attinenti ai diritti alla privacy di uno o più soggetti o quando riguardano fatti indagati dagli organi competenti.

3. La seduta può essere secretata in corso di svolgimento dal Presidente per le ragioni di cui al comma 2 nel qual caso prima corre l'obbligo di trattare gli argomenti in seduta aperta.

4. In merito di persone ammesse nella sala dell'adunanza e comportamento del pubblico presente alle Commissioni consiliari si applica la disciplina del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

5. Spettano al Presidente i poteri e le competenze previste dal vigente regolamento del Consiglio Comunale in ordine alla disciplina delle adunanze.

6. Il Sindaco e gli assessori possono sempre intervenire, senza diritto di voto ma con diritto di parola, alle adunanze delle Commissioni consiliari e, se la loro presenza è richiesta dal Presidente, hanno l'obbligo di intervenire.

7. Ai lavori delle commissioni possono essere invitati soggetti esterni al Consiglio purché abbiano competenza specifica sulla materia da trattare.

8. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti della Commissione compreso il Presidente.

9. Le decisioni della Commissione sono valide allorché ottengono il voto favorevole di un numero di Commissari che rappresenti la maggioranza dei voti all'interno della Commissione.

Art. 10

Sostituzione dei componenti delle Commissioni consiliari

1. Cessano automaticamente dalla carica di componenti delle Commissioni consiliari coloro che:

- per qualsiasi causa decadono o cessano dalla carica di Consigliere Comunale;
- si dimettono dal gruppo consiliare che li aveva designati o la cui nomina viene revocata dal capogruppo di riferimento.

2. Alle sostituzioni dei componenti delle Commissioni provvede il Consiglio Comunale con proprio atto nel rispetto del criterio proporzionale e della garanzia della partecipazione delle minoranze.

3. Il componente della Commissione che non partecipi a 6 sedute consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica. Alla sostituzione provvede il Consiglio Comunale con le modalità previste al precedente comma 2.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11

Leggi e atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si applicano nell'ordine ed in quanto compatibili:

- le Leggi vigenti in materia.
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale vigente di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 12
Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicato oltre che all'Albo Pretorio informatico dell'Ente anche nel sito web istituzionale del comunale sezione Amministrazione trasparente.

2. Copia del presente Regolamento, a cura del Segretario comunale, sarà inviata:

- a tutti i Consiglieri comunali;
- al Sindaco e agli Assessori comunali;
- ai responsabili di Settore;
- ai Revisori dei conti;
- a l'azienda speciale Cavriago Servizi
- al centro Studi la Cremeria .

3. L'invio di cui al precedente comma dovrà essere ripetuto ad ogni rinnovo del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente, nei termini previsti dalla legge.